

Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP)
(del 15 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 1275 del 9 novembre 2020;
richiamata la convenzione per la fornitura di acqua potabile con le Aziende Industriali della Città di Lugano (AIL SA) del 27 gennaio 1997;

d e c r e t a:

TITOLO I
Disposizioni generali

Definizioni

Art. 1 Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- a. **Abbonato**: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
- b. **Titolare dell'allacciamento**: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
- c. **Utente**: consumatore finale;
- d. **Acqua potabile**: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
- e. **Acqua greggia**: acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
- f. **Acqua industriale**: acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
- g. **Servizio**: servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune;
- h. **Condotte principali**: condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
- i. **Condotte di distribuzione**: condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
- j. **Condotte di allacciamento**: raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
- k. **Dorsale**: parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
- l. **Installazione interna**: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
- m. **Contatore**: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
- n. **Idrante**: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
- o. **SSIGA**: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
- p. **Rivenditore**: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

Basi legali

Art. 2 ¹Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze, direttive:

- a. Leggi e ordinanze
 - Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
 - Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
 - Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
 - Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
 - Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
 - Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
 - Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1
- b. Direttive della SSIGA
 - Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
 - Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
 - Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
 - Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
 - Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
 - Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
 - Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

²Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

³Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

⁴L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

⁵Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Costituzione

Art. 3 ¹Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Sorengo, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

²In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

³Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

⁴Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo di applicazione

Art. 4 ¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento dell'acquedotto comunale e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Organizzazione

Art. 5 Organi del Servizio sono:

- a. il Consiglio comunale;
- b. il Municipio.

Competenze del Consiglio comunale

Art. 6¹ Il Consiglio comunale:

- a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b. approva le tariffe e le tasse;
- c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
- d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e. autorizza le spese d'investimento;
- f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Competenze del Municipio

Art. 7 Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

In particolare il Municipio:

- a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d. stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
- h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Contabilità del servizio

Art. 8 Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Riversamento eccedenza di ricavi al Comune

Art. 9 Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l'eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Copertura dei costi – Tasse d'utenza

Art. 10 Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

¹ Art. modificato d'ufficio (correzione formale) dalla Sezione degli enti locali con decisione del 25.03.2021

Zona di distribuzione

Art. 11 ¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

²Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

³Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.

⁴Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Compiti del Comune

Art. 12 ¹Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione riservato il consenso del principale fornitore AIL SA come alla relativa convenzione.

⁴Il Comune provvede in particolare a:

- a. verificare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

⁵Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO II
Impianti di distribuzione

Piano generale acquedotto	Art. 13 Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprI).
Rete di distribuzione	Art. 14 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
Condotte principali	Art. 15 ¹ Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA. ² Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.
Condotte di distribuzione	Art. 16 Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.
Costruzione	Art. 17 ¹ Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA. ² La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.
Idranti	Art. 18 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996): a. definisce la rete degli idranti; b. provvede all'acquisto, alla posa e all'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario; c. assume il controllo, la manutenzione e la riparazione degli idranti.
Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	Art. 19 ¹ Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. ² Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Municipio. ³ È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. ⁴ Prelevi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 78.
Messa a terra	Art. 20 ¹ Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.). ² Le condotte di allacciamento (art. 26) in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale. ³ Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

TITOLO III
Allacciamenti

Domanda di
allacciamento

Art. 21 ¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Municipio.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle definite in via di Ordinanza.

Rifiuto di
allacciamento

Art. 22 ¹Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Tracciato e
caratteristiche

Art. 23 Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Municipio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Condizioni tecniche

Art. 24 ¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Utilizzazione di
proprietà private,
servitù

Art. 25 ¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Realizzazione delle condotte di allacciamento

Art. 26 L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lui autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Titolo VIII.

Proprietà dell'allacciamento e dorsale

Art. 27 ¹Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³La dorsale è di proprietà comunale.

Vetustà condotte

Art. 28 Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Sostituzione allacciamento e dorsale

Art. 29 ¹Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- a. limitata capacità di trasporto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. vetustà dell'allacciamento;
- d. ripetute perdite d'acqua;
- e. altri motivi di ordine tecnico.

²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Titolo VIII.

Manutenzione allacciamento e dorsale

Art. 30 ¹Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- b. non conformità alle vigenti normative;
- c. ripetute perdite d'acqua;
- d. altri motivi di ordine tecnico.

²Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Titolo VIII.

Modalità di intervento **Art. 31** ¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Municipio.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Messa fuori esercizio **Art. 32** Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Titolo VIII:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO IV Installazioni interne

Esecuzione **Art. 33** ¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Prescrizioni tecniche **Art. 34** ¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture comunali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Collaudo

Art. 35 ¹Il Municipio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

³Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴Le spese di collaudo sono definite nel Titolo VIII.

Obblighi del titolare dell'allacciamento

Art. 36 Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Pericolo di gelo

Art. 37 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 cpv. 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Dovere di informazione

Art. 38 ¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Municipio preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Municipio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture comunali.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Controlli

Art. 39 ¹Gli organi del Comune devono poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Municipio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Responsabilità

Art. 40 ¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Impianti di trattamento dell'acqua potabile

Art. 41 ¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO V Fornitura dell'acqua

Principi

Art. 42 ¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

⁵Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

⁶Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Obbligo di prelievo

Art. 43 ¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potranno autorizzare altri Distributori pubblici (Comuni e Aziende) a fornire l'acqua.

⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Limitazione della fornitura

Art. 44 ¹Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a. forza maggiore;
- b. eventi atmosferici straordinari;
- c. carenza d'acqua;
- d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate

alimentari;

g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio.

²Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

⁴Sono riservate eventuali interruzioni della fornitura da parte delle AIL SA conformemente alla relativa convenzione.

Esclusione di responsabilità

Art. 45 ¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Divieto di cessione dell'acqua

Art. 46 ¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Municipio.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Prelievo abusivo

Art. 47 ¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le contravvenzioni previste al Titolo X.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

Art. 48 ¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

²Il Municipio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

Art. 49 ¹Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici riservato il consenso del principale fornitore AIL SA come alla relativa convenzione.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

**Disdetta
dell'abbonamento**

Art. 50 ¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura, di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Municipio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

**Ripristino
dell'abbonamento**

Art. 51 ¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Municipio con tre giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

**Limitazione di portata
per installazioni
speciali**

Art. 52 Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Piscine e fontane

Art. 53 ¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

**Prelievi di punta
anormali e forniture
speciali soggette ad
autorizzazione**

Art. 54 ¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, il quale regola gli aspetti tecnici.

²Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

**Utilizzo di acque
proprie, acque
piovane e acque grigie**

Art. 55 ¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Municipio.

²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica comunale.

³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

TITOLO VI
Apparecchi di misura

- Misura e lettura** **Art. 56** ¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.
- ²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.
- Proprietà e manutenzione** **Art. 57** La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
- Ubicazione** **Art. 58** ¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
- ²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
- Responsabilità** **Art. 59** ¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
- ²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
- Prescrizioni tecniche** **Art. 60** ¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
- ²In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.
- Contestazioni** **Art. 61** ¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
- ²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
- Disfunzioni** **Art. 62** ¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Municipio.
- ²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
- ³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
- ⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Sotto-contatori

Art. 63 ¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

²Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

**TITOLO VII
Finanziamento**

Scopo delle tasse

Art. 64 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Determinazione delle tasse

Art. 65 Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Spese per le condotte principali e di distribuzione

Art. 66 Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

**TITOLO VIII
Costi di allacciamento**

Allacciamento

Art. 67 ¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. i costi di posa delle condotte;
- c. le spese di collaudo.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Casistica e criteri di calcolo

Art. 68 ¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Limiti minimi e massimi

Art. 69 ¹L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

²Negli importi indicati l'IVA è inclusa.

Diametro		Minimo Fr.	Massimo Fr.
esterno mm (polietilene)	interno mm (ghisa duttile)		
32		600	1'200
40		1'000	2'000
50		1'500	3'000
63		2'400	4'800
75		4'000	8'000
90	80	5'000	10'000
110		7'500	15'000
125	100	9'600	19'200
140		12'000	24'000
160		15'000	30'000
180	150	20'000	40'000
200		24'000	48'000
225		32'000	64'000
250	200	39'000	78'000

Costi di posa

Art. 70 ¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Municipio.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Spese di collaudo

Art. 71 Le spese di collaudo vengono stabilite dal Municipio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

Art. 72 ¹Il Comune, o il concessionario, allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

²A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune, o il concessionario, provvede all'emissione della relativa fattura.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Altri costi

Art. 73 ¹I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Municipio.

²Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Costi della dorsale

Art. 74 ¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO IX

Tasse

Tassa di utilizzazione

Art. 75 ¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
- b. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C);

²La tassa di noleggio del contatore è inclusa nella tassa base.

³Le tasse di cui al cpv. 1 sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

⁴L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁵Negli importi indicati l'IVA è inclusa.

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min Fr.	Max Fr.
CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno	80	160
CT	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore	Fr./m3/h/anno	120	240

I più recenti contatori indicano le portate volumetriche secondo MID (Measurement Instruments Directive). La vecchia portata nominale (Qn) è sostituita dalla portata permanente Q₃ e può essere convertita con la seguente tabella:

Diametro nominale DN (mm)	Q ₃ (mc/h)	Qn (mc/h)
15	2.5	1.5
20	4	2.5
25	6.3	3.5
32	10	6
40	16	10
50	25	15

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	Fr./ m3	0.90	2

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min Fr.	Max Fr.	Oss.
FS	Standard per impianti a consumo costante (esempio fontane)	In base alla portata massima limitata da un diaframma	Fr/l.min / anno	450	900	
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	Fr./giorno	20 4 2 1	40 8 4 2	i primi 7 g. i succ. 23 g. i succ. 60 g. i g. succ.

Fatturazione e acconti per costi di fornitura

Art. 76 ¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

²Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Incasso ed esecuzione

Art. 77 ¹Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti in relazioni ai quali è già stato spiccato almeno un precetto esecutivo. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

²Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

TITOLO X
Norme finali

- Contravvenzioni** **Art. 78** ¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
- ³Il Comune nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
- Rimedi giuridici** **Art. 79** Le modalità di ricorso e di reclamo contro decisioni emanate dagli organi comunali e dalle istanze subordinate sono disciplinate dalla LOC.
- Norma transitoria** **Art. 80** Le tariffe di cui al regolamento per la fornitura di acqua potabile del 20 ottobre 2010 rimangono in vigore fino alla fatturazione dei consumi rilevati con la prima lettura dei contatori successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
- Norma abrogativa** **Art. 81** È abrogato il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del 20 ottobre 2010 e successive modifiche.
- Entrata in vigore** **Art. 82** Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2021 previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali¹.

¹ Approvato dalla Sezione degli enti locali il 25 marzo 2021